

Esercizio delle funzioni di sorveglianza sugli ufficiali giudiziari addetti alle sezioni distaccate di Tribunale.

(Risposta a quesito del 1° giugno 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 1° giugno 2011, ha adottato la seguente delibera:

«1. Con nota, inviata via fax, il 1 febbraio 2011, la dott.ssa ..., magistrato del tribunale di ...destinata alla sezione distaccata di ... *con funzioni di coordinatore*, chiede di conoscere:

- a) *“se nelle sezioni distaccate di tribunale le funzioni di sorveglianza sugli ufficiali giudiziari addetti all’ufficio, ai sensi degli artt. 59, 120 e 149 del d.p.r. n. 1229 del 1959 debbano essere esercitate dal Presidente della Corte di appello o dal Presidente del Tribunale”;*
- b) *“se, in assenza di delega da parte del Presidente del Tribunale o del Presidente della Corte di appello e in mancanza di espressa attribuzione di dette funzioni amministrative in sede tabellare, il giudice della sezione distaccata debba esercitare i compiti di sorveglianza, di ispezione e di liquidazione dell’indennità integrativa previsti dagli indicati articoli del dpr. n. 1229 del 1959 in tema di ufficiali giudiziari”.*

2. Il Consiglio osserva quanto segue:

Secondo la disciplina vigente dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (D.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229) le funzioni di sorveglianza sugli ufficiali giudiziari sono attribuite, secondo le rispettive competenze, dal Presidente della Corte di appello e dal Presidente del Tribunale.

L’individuazione dei compiti attribuiti al giudice incaricato della direzione della sezione è prevista dalla normativa primaria (47 bis e 48 quinquies ord. giud.) e da quella secondaria (38.1 circolare sulle tabelle) che individua la sezione distaccata di Tribunale, sul piano ordinamentale, come priva di autonomia e facente parte dell’organizzazione interna del tribunale – sede centrale.

La organizzazione della sezione distaccata, inoltre, è ulteriormente integrata, in sede di progetto tabellare, con la previsione dell’abbinamento con una o più delle sezioni ordinarie della sede centrale e con eventuali specifiche deleghe del Presidente del Tribunale.

3. Su queste premesse il Consiglio

delibera

di rispondere ai quesiti nel senso che:

“Nelle sezioni distaccate di Tribunale le funzioni di sorveglianza sugli ufficiali giudiziari addetti all’Ufficio sono esercitate rispettivamente, dal Presidente della Corte di Appello e dal Presidente di Tribunale.”

“Il giudice incaricato della direzione della sezione distaccata esercita le funzioni di sorveglianza sugli ufficiali giudiziari addetti all’ufficio solo in presenza di espressa delega o specifica previsione tabellare”.».

